

RG. V.G. n. _____

R.G. Sovr. n. _____

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA

- Sezione Volontaria Giurisdizione -

- Sezione Fallimentare -

PROPOSTA DI

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

(ex art. 14-quaterdecies ex L. n. 3/2012, modificato dalla L. n. 176 del 18.12.2020)

PIANO DEL CONSUMATORE

PER LA COMPOSIZIONE DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(ex art. 8 e ss. Legge n. 3/2012)

Ill.mo Presidente

Ill.mo Giudice Delegato

Spett.le Professionista / O.C.C., Dott.ssa Nunzia Maria Palumbo

PER

la sig.ra _____ c.f. _____ nata a _____ il
residente in _____ alla via _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo
Santoro, c.f. SNTMTT80H25H926Y -il quale indica ex art. 176 u.c. c.p.c. il fax:
0884660397 e l'e-mail certificata: santoro.matteo@avvocatifoggia.legalmail.it ed
elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Manfredonia alla via Tribuna n.
200, giusta procura in calce alla presente istanza

Premesso che

Sull'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

- la ricorrente riveste la qualità di consumatore così come inteso dall'art. 6, comma secondo, lett. b), L. n. 3/2012 così come modificata ed integrata dalla L. n. 176 del 18.12.2020 (cfr. <<la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali>>) e ribadito dalla suprema Corte di Cassazione con sentenza dell'1 febbraio 2016 n. 1869 -ove ha



stabilito il principio di diritto per qualificare come "consumatore" la persona fisica che intenda accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012- secondo il quale: <<le esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, anche a favore di terzi, ma senza riflessi in un'attività d'impresa o professionale propria>>

- pertanto, la ricorrente non è soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali previste dalla Legge;
- con istanza del 15.12.2020 la sig.ra _____, a mezzo del sottoscritto difensore, chiedeva all'Ill.mo Tribunale di Foggia la nomina di un Professionista svolgente i compiti e le funzioni di O.C.C. (R.G. V.G. n. 2811/2020), individuato, con provvedimento del 16.01.2021 del Presidente di Sezione, Dott.ssa Rosella Anna Modarelli, nella persona della Dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, la quale accettava l'incarico in data 21.01.2021;
- a seguito degli incontri programmatici svolti presso lo studio professionale della Professionista/O.C.C., Dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, e della integrazione della documentazione richiesta per l'istruttoria della pratica, lo scrivente procuratore inoltrava la presente proposta alla summenzionata Professionista.

All'uopo, si specifica che:

- la sig.ra _____ non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento né al piano del consumatore di cui alla Legge del 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni e che non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità previste dalla suddetta legge.

Sulla esposizione debitoria

- L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 il quale stabilisce che <<al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi>>.
- in virtù dei debiti contratti dalla sig.ra _____ di seguito elencati, commisurati alle esigenze familiari ed al reddito percepito dalla stessa, è necessario procedere alla formulazione di una proposta di "debitore incapiente" ex art. 14-quaterdecies L. n. 3/2012 così come inserito dalla L. n. 176 del 18.12.2020 ovvero, qualora ritenuto dall'Ill.mo Giudicante e dal Professionista/O.C.C., in subordine, del piano del consumatore ovvero altra procedura ritenuta idonea (es. accordo tra creditori) alla fattispecie *de qua* in relazione alla natura dei debiti contratti;
- la consumatrice, attualmente, è debitrice nei confronti dei seguenti creditori:



- A. Agenzia delle Entrate e Riscossione "Altre Cartelle": per debiti non rientranti nella definizione agevolata. In particolare, trattasi della seguente cartella di pagamento:
- n. _____ per un importo di €300,40;
per un debito complessivo residuo di €300,40.
- B. Comune di Manfredonia - Ufficio Tributi: il debito nei confronti dell'Amministrazione comunale per tasse di smaltimento rifiuti (e altri tributi locali e sanzioni amministrative) è pari ad €3.424,87.
- C. IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic S.p.A.): per un debito complessivo di €110.635,10 (comprensivo di compensi legali) così come portato da atto di precetto del 16.10.2020, fondato su D.I. n. 2349/2018 del 07.12.2018 -R.G.n. 7778/2018, Trib. Foggia, Giudice Dott.ssa Rosamaria Ragosta- dell'importo di €100.070,97 (€1.918,12 -di cui €901,33 a titolo di capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine ed €1.016,79 per interessi di mora calcolati sul capitale- per finanziamento n. 10018602559978; €98.152,85 -di cui €6.217,77 per rate scadute e non pagate, €43.008,64 per capitale residuo alla data di decadenza del beneficio del termine, €48.926,44 per interessi di mora calcolati sul capitale- per finanziamento n. 20128149919411, entrambi occorsi per la ristrutturazione e arredo dell'abitazione familiare), oltre ad €7.341,68 per i successivi interessi di mora dalla data del procedimento monitorio e spese e compensi legali (€2.135,00) della procedura monitoria nonché oneri di precetto. Si specifica che la creditrice ha notificato alla debitrice atto di pignoramento presso terzi (datore di lavoro della sig.ra _____, cui, tuttavia, non ha dato seguito con la necessaria iscrizione a ruolo del giudizio.
- D. Finit Revalue S.p.A. (ex Bancapulia S.p.A.): per mutuo chirografario n. 11441208744 e saldo di conto corrente n. 114576012140, per un importo debitorio complessivo di €42.618,38 (di cui €13.028,54 per saldi di c/c, €1.460,88 per interessi debitori sul c/c, €28.128,96 per mutuo chirografario scaduto il 31.01.2015 con n. 56 rate in mora dal 30.06.2010).

Per completezza espositiva si rileva che la sig.ra _____ è altresì debitrice nei confronti dell' Agenzia delle Entrate e Riscossione - "Definizione Agevolata" per una debitoria residua complessiva attuale pari ad €944,15. Si specifica che l'istante ha richiesto l'accesso alla procedura della "Pace Fiscale" ed ha ottenuto, dalle agevolazioni portate dalla normativa sulla Rottamazione ter e del Saldo e stralcio, una riduzione del debito residuo vantato dall'Ente, originariamente ammontante a complessivi €16.085,71, a residui €3.713,97. All'attualità, la sig.ra _____ è in regola con i



pagamenti, secondo le scadenze pattuite, avendo già versato la somma di €2.839,51. La debitrice provvederà al rimborso credito residuo secondo le modalità ed i tempi previsti nella Pace Fiscale, ivi di seguito indicati:

- 1) 30.11.2021 importo di €104,90
- 2) 28.02.2022 importo di €104,95
- 3) 31.05.2022 importo di €104,92
- 4) 31.07.2022 importo di €104,91
- 5) 30.11.2022 importo di €104,87
- 6) 28.02.2023 importo di €104,90
- 7) 31.05.2023 importo di €104,91
- 8) 31.07.2023 importo di €104,93
- 9) 30.11.2023 importo di €104,86

Il predetto debito non verrà considerato nella complessiva esposizione debitoria atteso che sarà continuato ad essere onorato secondo i tempi, le scadenze e gli importi originariamente previsti.

Sulle principali cause dell'indebitamento.

La causa principale del sovraindebitamento della sig.ra _____ è derivata dalla propria mutata condizione familiare e dai debiti contratti in costanza di matrimonio finalizzati all'acquisto, alla ristrutturazione e all'acquisto del mobilio dell'immobile da adibire ad abitazione familiare.

Nell'anno 2008 la sig.ra _____, grazie all'aiuto economico di parenti e di risparmi personali, acquistava, unitamente al proprio ex marito,

un rudere in quel di _____ (Località _____, identificato catastalmente al Foglio _____, P.lla _____ Subb. _____), al prezzo di €80.000,00, al fine di ivi risiedere e stabilire l'abitazione familiare, dopo adeguata ristrutturazione. Difatti, i finanziamenti contratti con ex BancApulia (oggi Finit Revalue S.p.A.) e Findomestic S.p.A. (oggi IFIS NPL S.p.A.), intestati alla sola sig.ra _____, in quanto la allora propria

posizione reddituale garantiva la solvibilità dei pagamenti rispetto a quella del _____ sono occorsi per la demolizione e ricostruzione del rudere nonché per l'acquisto dell'arredo interno dell'abitazione.

È evidente che con una duplice fonte reddituale, quella della sig.ra _____ e quella dell'ex marito, sig. _____ il nucleo familiare aveva adeguata capacità reddituale per onorare il pagamento dei finanziamenti contratti.

Tuttavia, nell'anno 2014 interveniva la separazione coniugale tra la sig.ra _____ ed il proprio ex coniuge tale per cui, l'apporto economico del sig. _____ veniva del tutto



a mancare atteso che lo stesso non solo si disinteressava ampiamente degli interessi materiali del proprio figliuolo, ma, adducendo che i finanziamenti contratti fossero intestati solo alla ex moglie, attuale istante, sebbene occorsi per un interesse comune familiare, nulla versava per il saldo di quanto dallo stesso dovuto, pensando tuttavia bene di prelevare le somme avanzate dalla vendita dell'immobile.

In buon sostanza, non solo l'ex marito dell'istante contribuiva pienamente alla situazione debitoria della sig.ra (nulla versando per l'adempimento dei finanziamenti contratti in costanza di matrimonio e contribuendo, quasi totalmente, a creare il debito con ex Equitalia, oggetto di successiva ipoteca legale sull'immobile) e del contestuale sovraindebitamento della stessa, ma nulla faceva per aiutare a porre rimedio alla suddetta situazione, nemmeno comunicare le diverse richieste di pagamento che pervenivano alla sig.ra presso la nuova abitazione dell'ex marito ovvero presso quella dei propri genitori.

Ad ogni buon modo, la separazione coniugale ha contribuito ad indurre l'attuale ricorrente al sovraindebitamento descritto con il presente ricorso.

Pertanto, nell'anno 2014, dopo la sofferta separazione, la sig.ra al fine di estinguere i debiti contratti con i propri parenti nonché per saldare il debito con ex Equitalia (pari ad €55.793,74) -che, nelle more, aveva iscritto ipoteca legale sull'immobile per debiti contratti dall'ex marito- decideva di vendere la propria abitazione. Con il ricavato della suddetta vendita, la sig.ra ha del tutto estinto la propria posizione debitoria nei confronti dei parenti creditori nonché di quella con ex Equitalia (vds. ricevute di versamento allegate) -rimanendo in piedi solo quella attuale-, liberando l'immobile dall'ipoteca iscritta dall'Ente. Difatti, all'attualità, la sig.ra vive, unitamente al figlio minore, in un'abitazione condotta in locazione (vds. contratto di locazione allegato).

Sul merito creditizio ex art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. n. 3/2012.

All'uopo si richiama l'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020, secondo cui, <<ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 05 dicembre 2013, n. 159>>.

A fronte delle argomentazioni rilevate nel paragrafo che precede, è evidente, per i creditori (in particolare Bancapulia S.p.A. e Findomestic S.p.A.) non hanno tenuto in



alcuna debita considerazione, nell'erogazione del credito in favore della sig.ra del merito creditizio della debitrice. Difatti, la stessa, con lo stipendio percepito, è stata percettrice di un primo finanziamento con Findomestic S.p.A. e, nel mentre del rapporto finanziario, di un successivo ed ulteriore finanziamento con ex Bancapulia S.p.A.: se entrambi gli Istituti di credito non hanno tenuto conto del fabbisogno familiare "necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile" della istante, concedendo crediti ben superiori rispetto alle allora (ed attuali) capacità reddituali dell'istante, ancor più BancApulia ha concesso un ulteriore credito all'istante in costanza di un precedente rapporto di credito che già da solo decurtava oltremodo le capacità reddituali dell'istante.

Si evidenzia, inoltre, che l'attuale debito con IFIS NPL S.p.A., ammontante a complessivi €110.635,10 è per lo più composto, nella misura del 50% del totale, da interessi moratori sul capitale residuo non versato: un'accurata e tempestiva disamina del rapporto creditizio vantato, avrebbe potuto rilevare una palese illegittimità delle pretese della creditrice che, all'attualità, a seguito del pignoramento della retribuzione dell'istante, vedrà soddisfatte le proprie ragioni tra 46 anni circa...

Senza considerare che, al suddetto debito, occorre aggiungere quello dovuto per le morosità contratte con il finanziamento ex Bancapulia.

È evidente che il comportamento degli Istituti di finanziamento è stato del tutto scevro alla normale diligenza e correttezza.

Sulla situazione familiare dell'istante.

- L'istante, legalmente separata dal suo ex marito (Trib. Foggia, R.G. n. 1833/2017), è genitrice del figlio [nato il a], attualmente di anni 18, studente e ancora non autonomo ed autosufficiente. Il figlio è a carico della stessa sig.ra in quanto genitrice collocataria.
- L'istante e figlio abitano in un immobile, sito in alla via , condotto in locazione (vds. contratto di locazione allegato).

Sulla situazione reddituale dell'istante.

- la sig.ra . attualmente ha un reddito mensile netto di €1.200,00 - 1.300,00 (reddito annuo netto pari ad €15.000,00), dacché a far data dal 09.08.2017 è dipendente de corrente in (alla via , Associazione senza scopo di lucro che svolge attività di supporto alla Curia diocesana - delegazione Caritas, nell'assistenza morale e materiale ai bisognosi), con la qualifica di Coordinatrice e



con un contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, così come risulta dalle buste paga e dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni allegate alle presenti.

Sugli ulteriori crediti vantati dall'istante.

■ la debitrice, sebbene separata dal sig. _____ a far data dal 2017 (Trib. Foggia, R.G. n. _____), non percepisce alcun assegno di mantenimento dal proprio ex coniuge e, pertanto, oltre al detto stipendio mensile, non ha ulteriori crediti in proprio favore;

■ l'istante, inoltre, nella sua qualità di genitrice del minore _____ dovrebbe percepire dal proprio ex marito, la somma di €300,00 mensile a titolo di mantenimento del figlio, così come stabilito dai patti di separazione; tuttavia il _____ si è reso del tutto inadempiente atteso che nulla versa in favore del figlio; per tale motivo, la sig.ra _____ ha sporto denuncia contro il sig. _____ ex art. 570 c.p., in data 08.08.2018 e in data 05.07.2021 (vds. denunce allegate) ed è in attesa dell'apertura del procedimento penale. Si rileva che, all'attualità, ogni azione esecutiva per il recupero delle suddette somme sarebbe del tutto infruttuosa atteso che il _____ oltre ad aver mantenuto la residenza anagrafica nell'ex abitazione familiare (e, indi, materialmente irrintracciabile), non ha proprietà immobiliari e/o mobiliari a se intestate e non è percettore di redditi certi da poter pignorare.

Alla luce di tanto, non potrà farsi alcun affidamento sull'ulteriore entrata economica prevista in sede di separazione a titolo di mantenimento del figlio a carico del padre, sia per la mancata percezione di quanto effettivamente dovuto, sia per l'impossibilità di un recupero coattivo, per le ragioni innanzi spiegati. Pertanto, la somma di €300,00 dovuta per il mantenimento del figlio a carico dell'ex marito dell'istante, non verrà presa in considerazione nella capacità reddituale della sig.ra _____

Sulle proprietà mobiliari e immobiliari dell'istante.

- La ricorrente non è proprietaria di alcun bene immobile e/o mobile registrato.
- La sig.ra _____ è proprietaria esclusivamente del mobilio presente nella propria abitazione, condotta in locazione.
- Sebbene non rientrante, per questioni temporali, nella disamina del domanda de qua, per completezza espositiva si specifica che nell'anno 2008, in costanza di matrimonio, la sig.ra _____ grazie all'aiuto economico di parenti e di risparmi personali, acquistava, unitamente al proprio ex marito, un rudere in quel di _____ (Località _____, identificato catastalmente al Foglio _____, P.lla _____), Subb. _____



), al prezzo di €80.000,00, al fine di ivi risiedere e stabilire l'abitazione familiare, dopo adeguata ristrutturazione. All'uopo, i finanziamenti contratti sono occorsi per la demolizione e ricostruzione del rudere nonché per l'acquisto dell'arredo interno. Nell'anno 2014, dopo la separazione di fatto tra i coniugi, l'istante vendeva la suddetta abitazione e, con il ricavato, saldava i debiti contratti con i propri parenti nonché per saldare il debito con ex Equitalia (pari ad €55.793,74) che, nelle more, aveva iscritto ipoteca legale sull'immobile.

- Da ultimo, si evidenzia che negli ultimi cinque anni, la sig.ra [] non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio (immobile venduto nell'anno 2014).

Sulle esigenze familiari dell'istante.

- Il nucleo familiare della debitrice istante, risulta composto da nr. 2 persone ovvero dalla stessa sig.ra [] [nato il [] a [], di anni 17, ancora minorenni e non autosufficiente in quanto studente;
- pertanto, come dichiarato dalla ricorrente, per il sostentamento della famiglia, la stessa sostiene spese mensili ammontanti ad €1.100,00 circa, così come di seguito specificato:

Voci di spesa media	Costo medio mensile
Utenze domestiche Energia elettrica	€60,00
Utenze domestiche riscaldamento	€50,00
Utenze domestiche acqua	€50,00
Spese telefonia mobile	€30,00
TARI	€50,00
Canone di locazione	€450,00
Spese per alimenti	€350,00
Vestiario	€60,00
Spese varie/extra	€80,00
Totale	€1.100,00 circa

Il fabbisogno indicato dalla debitrice ed innanzi esposto è oltremodo verosimile atteso che è pressoché corrispondente a quello scaturente dal calcolo enunciato dalla legge per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (cit. <<in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al



numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159) ovvero €1.083,96, come innanzi si spiegherà.

- In relazione alla situazione patrimoniale ed ai fabbisogni familiari, pertanto, la sig.ra non può sostenere le rate mensili dei debiti contratti originariamente concordati;
- quindi, la debitrice ha inteso ricorrere, al fine di comporre la situazione di crisi suindicata, alla procedura disciplinata dagli articoli 7 e seguenti dalla suddetta Legge n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020, con l'ausilio di una Professionista svolgente i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, nominato dal Tribunale di Foggia, previa istanza della debitrice, nella persona della Dott.ssa Nunzia Maria Palumbo;
- la debitrice, anche a mezzo del proprio difensore, ha predisposto con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato, le seguenti proposte, qui di seguito riassunte, e attestate dalla suddetta Professionista O.C.C./Gestore della crisi, con particolare riferimento alla sua fattibilità ed alla veridicità dei dati contenuti nella presente proposta.

Sulla diligenza e sulla incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni.

- Appare escluso che la consumatrice abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così come stabilito dall'art. 7, comma 2, lett. d-ter) della L. n. 3/2012, così come modificata ed integrata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020.

Piuttosto si evince che i finanziamenti contratti si sono resi necessari non per velleità personali ma per strette e necessarie esigenze familiari (acquisto e ristrutturazione dell'abitazione); inoltre, all'epoca della stipula dei suddetti finanziamenti, le capacità finanziarie della sig.ra erano maggiori atteso che poteva contare sull'apporto economico dell'ex marito.

Di contro, non può non notarsi una eccessiva e dolosa concessione del credito da parte degli istituti di credito i quali non hanno tenuto in alcuna considerazione lo stato di bisogno della debitrice e del proprio merito creditizio.

- All'attualità sebbene la sig.ra sia separata dal proprio ex marito e non sia più titolare dell'immobile oggetto di finanziamento, si ritrova a dover pagare un debito (eccessivo rispetto alle proprie capacità economiche) senza aver usufruito di alcun beneficio.
- Si rileva, difatti, **l'incapacità della debitrice di adempiere alle obbligazioni assunte**, anche a fronte delle richieste di pagamento dei Creditori.



In primis, è opportuno evidenziare che l'attuale debito con IFIS NPL S.p.A. (ex Findomestic S.p.A), ammontante a complessivi €110.635,10 è per lo più composto, nella misura del 50% del totale, da interessi moratori sul capitale residuo non versato [complessivi €1.918,12 da contratto di finanziamento n. di cui €901,33 per capitale residuo ed €1.016,79 per interessi di mora sul capitale; complessivi €98.152,85 da contratto di finanziamento n. di cui €6.217,77 per rate scadute e non pagate; €43.008,64 per capitale residuo ed €48.926,44 per interessi di mora sul capitale], oltre ad €7.341,68 per interessi di mora dalla data del procedimento monitorio, a cui vanno aggiunti compensi legali per D.I. e atto di precetto (vds. ricorso + D.I. + atto di precetto IFIS, allegato).

In secondo luogo, senza considerare la debitoria nei confronti degli Enti (Agenzia delle Entrate e Riscossione e Comune di), la somma della esposizione debitoria nei confronti dei soli Istituti di credito, pari a complessivi €153.253,48 [€110.635,10 per IFIS NPL S.p.A. + €42.618,38 per ex Bancapulia S.p.A.], commisurata alla disponibilità finanziaria mensile della sig.ra (pari ad €250,00 mensile, ovvero l'importo corrispondente al 1/5 del proprio stipendio mensile) comporterebbe al saldo dell'esposizione de qua in 613 rate mensili, corrispondenti a poco più di 51 anni...

In buona sostanza, se la sig.ra corrispondesse l'intero debito nei confronti dei soli Istituti di credito, terminerebbe di pagare nel 2072, ovvero allorquando la stessa compirà 91 anni... Senza considerare che sussistono ulteriori debiti.

- Si evidenzia, da ultimo, la **diligenza** della debitrice la quale, da sola sostiene il proprio nucleo familiare e che, pur di porre rimedio a (parte) dei debiti contratti per - lo più dal proprio ex marito- con l'allora Equitalia, ha preferito vendere la propria unica abitazione di proprietà.

Non solo, la stessa ha posto in essere ogni azione utile per saldare le morosità contratte con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione con la quale, ad oggi, nonostante le proprie ridotte capacità economiche, sta onorando il proprio debito secondo il piano di rientro stabilito. Analogamente, è riuscita a saldare le morosità portate da ulteriori cartelle non rientranti nella Definizione Agevolata (trattasi, in particolare, delle cartelle n. per un importo di €89,36; n.

per un importo di €117,92; n. per

un importo di €71,31)

È evidente tuttavia che, da sola e con le proprie capacità reddituali, non può far fronte ad ulteriori pagamenti, così come richiesti dai creditori.



Sulla documentazione prodotta.

- Dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte nonché in sede di incontri con la Professionista svolgente i compiti e le funzioni di O.C.C., Dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, la debitrice si mostrava pienamente disponibile al saldo di tutti i debiti contratti secondo le proprie capacità economiche;
- in particolare, la suddetta documentazione, concerne la seguente documentazione:

- 1) docc. di riconoscimento dell'istante;
- 2) docc. di riconoscimento
- 3) autocertificazione dello stato di famiglia;
- 4) atti relativi alla separazione coniugale cor
- 5) querele ex art. 570 c.p. contro l'ex marito;
- 6) assegni di mantenimento versati dall'ex marito;
- 7) dichiarazioni dei redditi anni 2020-2019-2018;
- 8) attestazione ISEE anno 2019;
- 9) buste paga novembre 2020 - marzo 2021;
- 10) estratto di conto corrente BCC;
- 11) preliminare di vendita dell'immobile del 16.12.2013;
- 12) debito con Equitalia Sud (estinto) oggetto di ipoteca legale e ricevute di pagamento;
- 13) visura catastale e nominativa storica dell'Agenzia delle Entrate;
- 14) contratto di locazione immobile;
- 15) debito con Agenzia delle Entrate e Riscossione e "Pace Fiscale";
- 16) debito con Finit Revalue ex Bancapulia S.p.A.;
- 17) debito con IFIS NPL S.p.A. (D.I., atto di precetto, atto di pignoramento presso terzi).
- 18) cartelle di pagamento con Agenzia delle Entrate e Riscossione;
- 19) debito con Comune di
- 20) estratto CRIF;
- 21) istanza di nomina O.C.C., provvedimento di nomina e accettazione (R.G. V.G. n.

A fronte di quanto sopra esposto la debitrice, in relazione alle proprie capacità economiche/patrimoniali mensili, ammontanti ad €1.200,00 - €1.300,00 mensili, relativo allo stipendio da coordinatrice del

..... " corrente in () alla via
nonché in riferimento al proprio fabbisogno familiare, quantificato in €1.100,00 circa, potrebbe sostenere rate mensili complessive ammontanti ad €160,00 circa.



Alla luce di tanto, la ricorrente, a mezzo del sottoscritto difensore,

PRESENTA

le seguenti proposte di ristrutturazione dei propri debiti ex Legge n. 3/2012 e ss.mm.ii.

1. ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE.

A norma dell'art. 14-quaterdecies della L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020:

<<1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159>>.

1.1. Pacifica è la circostanza sullo status di consumatore della sig.ra

1.2. Si è avuto modo di disquisire sulla propria meritevolezza, anche oggetto di relazione della Professionista / O.C.C.

1.3. Si è anche dimostrato che non sussistono, in capo all'istante, dubbi circa la totale assenza di atti in frode ai creditori nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella causazione del sovraindebitamento.

1.4. La sig.ra non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura atteso che la stessa non è titolare di beni immobili e/o mobili registrati se non quota parte del proprio stipendio mensile.

1.5. Ai sensi del comma 2 del summenzionato articolo la misura del *<<mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159>>*. A fronte di ciò, secondo i suddetti parametri, la misura del mantenimento della debitrice e del proprio nucleo familiare è così determinato:



- Assegno sociale 2021: €460,28
- Assegno sociale 2021 aumentato della metà: €690,42 (€460,28 + €230,14)
- "Parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (nr. 2) della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159": **1,57**
- $€690,42 \times 1,57 = \underline{\underline{€1.083,96}}$

1.6. Atteso quanto innanzi, a fronte del reddito mensile dell'istante (pari ad €1.200,00 / €1.300,00 circa) e della somma necessaria per il mantenimento mensile, così come stabilito dai parametri innanzi citati (€1.083,96), la sig.ra _____ potrebbe mettere a disposizione per la massa creditoria l'importo mensile di **€166,04** e, su base annua, la somma complessiva di €1.992,48 [€1.250,00 (importo medio stipendio mensile) - €1.083,96 (fabbisogno familiare) = €166,04 x 12 = €1.992,48].

Nel corso dei quattro anni (di moratoria prevista dalla Legge) dal decreto di omologazione del Giudice, la sig.ra _____ potrebbe offrire ai creditori la somma complessiva di €7.969,92.

1.7. L'ammontare complessivo della esposizione debitoria, eccezion fatta per il debito con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione - "Definizione Agevolata" (pari ad €944,15), è pari a complessivi €158.160,58 così composto:

- Agenzia delle Entrate e Riscossione "Altre cartelle": **€300,40**
- Comune di _____ - Ufficio Tributi: **€3.424,87**
- IFIS NPL S.p.A.: **€110.635,10**
- Finit Revalue S.p.A.: **€43.800,21**

Per un totale di **€158.160,58**

1.8. A fronte della suddetta esposizione debitoria complessiva, ne discende che l'importo corrispondente al 10% da assicurare alla massa creditoria al termine del quarto anno dalla omologazione della presente proposta corrisponderebbe ad (almeno) €15.816,05.

1.9. E' evidente che, a norma del tenore letterale del suddetto articolo, è pacifica l'assenza di alcuna utilità diretta e/o indiretta, nemmeno scaturente dalla differenza tra reddito percepito dall'istante ed il proprio fabbisogno familiare.

Alla luce di tanto, la sig.ra _____ si trova nell'oggettiva impossibilità di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta e indiretta e, con un giudizio ex ante, nemmeno in prospettiva futura: all'uopo, anche se si considera il TFR quale utilità futura (all'attualità ancora inesigibile), al termine del quarto anno dal decreto di omologazione



(2025), la sig.ra potrebbe potenzialmente richiedere al proprio datore di lavoro un'anticipazione del suddetto trattamento pari al 70% del totale (€8.900,00 circa), corrispondente ad €6.220,00 circa, comunque insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori secondo i parametri legali di riferimento innanzi descritti (10%).

<<(…) fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento>>

Resta inteso che, qualora pervengano ulteriori utilità nell'arco temporale previsto dalla Legge, l'istante, previa verifica da parte dell'O.C.C, provvederà a metterle a disposizione della massa creditoria.

In conclusione, con le somme mensili scaturenti dalla differenza tra quanto percepito a titolo di reddito (€1.250,00 medio) e quanto occorrente per il fabbisogno familiare (€1.083,96, così come derivate dal calcolo in riferimento al parametro ISEE), pari ad €166,04, l'istante riuscirebbe a continuare a pagare il debito residuo con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione - Definizione Agevolata (secondo le scadenze previste, attualmente ammontante ad €944,15) nonché i debiti in prededuzione, quali i compensi per la Professionista / O.C.C. (ammontanti, per il presente procedimento -ridotti della metà- ad €3.088,79, comprensivi di oneri, al netto dell'acconto) e la difesa legale nel presente procedimento (ammontati, per l'istanza de qua, ad €3.650,00, comprensiva di oneri).



2. PIANO DEL CONSUMATORE per la composizione di crisi da sovraindebitamento (ex art. 8 e ss. Legge n. 3/2012) – richiesta di conversione.

In subordine, in caso di rigetto della richiesta di esdebitazione del debitore incapiente, fermo restando le suesposte considerazioni circa la capacità reddituale dell'istante, la propria meritevolezza e diligenza, l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento, in uno alla necessità della stessa di mantenere un tenore di vita dignitoso ed al proprio fabbisogno familiare e dell'esigenza di rientrare dai proprio debiti in un tempo ragionevole, la sig.ra _____ in caso di rigetto della proposta di esdebitazione del debitore incapiente, chiede di accedere al piano del consumatore alle condizioni di seguito indicate.

Sulle garanzie da fornire ai creditori.

- a fronte delle esigenze familiari e delle entrate economiche mensili, la debitrice intenderebbe soddisfare i propri debiti a mezzo il versamento mensile della somma complessiva pari ad €166,04, derivata dall'attuale stipendio mensile della debitrice commisurato al fabbisogno familiare mensile (si veda punto 1.6);
- a fronte di un reddito mensile medio di €1.250,00, in tal guisa la debitrice avrebbe a disposizione circa €1.083,96 mensili costanti da utilizzare per il proprio fabbisogno familiare mensile, così come scaturente dal calcolo innanzi descritto innanzi;
- ad ulteriore garanzia dell'esatto e puntuale adempimento, la sig.ra _____, in caso di difficoltà, metterà a disposizione il proprio TFR maturato e maturando, attualmente ancora irrisorio oltre che inesigibile atteso che l'istante è in costanza di rapporto lavorativo da soli 5 anni (dal 2017).

2.1. Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Giudice Voglia concedere l'anno di moratoria per il pagamento dei crediti prededucibili (compenso OCC).

2.2. Sarà comunque necessario procedere alla esdebitazione dei crediti (*ex art. 14 terdecies L. n. 3/2012*), chirografari e privilegiati mobiliari, al fine di rientrare nelle capacità reddituali della sig.ra _____ in relazione al proprio fabbisogno familiare ed a un tempo, per la soddisfazione delle ragioni creditorie, ragionevole.

2.3. E' altresì conveniente e ragionevole, prevedere il pagamento dei crediti scaglionati temporalmente tra gli stessi.

2.4. In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il seguente



Piano di Rientro

dai debiti contratti.

(A) La debitrice provvederà al rimborso del 10% del credito residuo con l'**Agenzia delle Entrate e della Riscossione "Altre Cartelle" (Privilegiato mobiliare)**, attualmente ammontante ad **€300,40**, relativamente alla cartella n. _____ dell'importo di €300,40, non rientrante nella procedura di definizione agevolata. Si specifica che la sig.ra _____ ha già provveduto a saldare autonomamente, prima del deposito della presente proposta, le cartelle di pagamento n. _____ per un importo di €117,92; n. _____ per un importo di €71,31; n. _____ per un importo di €89,36. Ad ogni modo, l'importo residuo, a seguito di esdebitazione, sarà restituito nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo originario complessivo €300,40
- Rata attuale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 90%): **€30,40**
- Nuova rata a seguito di omologa: €30,40
- Totale rate: nr. 1
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2024 (a seguito dell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili).

(B) La debitrice provvederà al rimborso del 10% del credito residuo con il **Comune di _____ - Ufficio Tributi (Privilegiato mobiliare)**, attualmente ammontante ad **€3.424,87**. L'importo residuo, a seguito di esdebitazione sarà restituito nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito residuo originario complessivo €3.424,87
- Rata attuale: -
- Debito a seguito di esdebitazione (- 90%): **€342,50**
- Nuova rata a seguito di omologa: €31,14 x n. 9 rate; €31,12 x n. 2 rate
- Totale rate: nr. 11
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2024 (a seguito dell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei prededucibili).



(D) La debitrice provvederà al rimborso pari al 10% del credito vantato da **Finit Revalue S.p.A.**, ex **Bancapulia S.p.A.**, (**Chirografario**) derivante da mutuo chirografario n. _____ e saldo di conto corrente n. _____, per un importo debitorio complessivo di **€43.800,21** (di cui €13.028,54 per saldi di c/c, €1.460,88 per interessi debitori sul c/c, €28.128,96 per mutuo chirografario scaduto il 31.01.2015 con n. 56 rate in mora dal 30.06.2010).

Il suddetto importo (€43.800,21) verrà esdebitato nella misura del 90%. Tale scelta è scaturita dalla circostanza di far rientrare la debitrice da tale debito in un tempo, anche in considerazione della deteriorabilità e della natura del credito. Il sacrificio richiesto è commisurato agli interessi già corrisposti dall'istante alla Creditrice. L'importo, come scaturito a seguito di esdebitazione, verrà restituito nelle modalità previste nella presente proposta, come di seguito riassunte:

- Debito originale (capitale + interessi): €4.800,21
- Rata originale: -
- Debito a seguito di esdebitazione capitale (- 90%): **€4.380,10**
- Nuova rata media a seguito di omologa del piano del consumatore: **€73,00** x n. 60 rate;
- Totale rate: nr. 60 rate mensili (nr. 5 anni)
- Data di estinzione a seguito di omologa del piano del consumatore: 2027 (a seguito dell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti prededucibili).

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le somme dovute alla Professionista nominata dal Tribunale, delegata a svolgere i compiti e le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi, Dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, da scomputarsi in via di prededuzione e da corrispondere parzialmente nel corso del primo anno del piano di rientro, in prededuzione, e per altra parte unitamente al rimborso degli altri debiti (ammontanti a complessivi €6.677,59 comprensivo di oneri accessori, con decurtazione dell'acconto di €500,00 versato alla Stessa prima della presentazione del presente piano).

Và inoltre considerato il pagamento dei compensi legali per l'assistenza della debitrice nella presente procedura (pari ad €3.000,00 comprensivo di oneri accessori, già decurtato della somma di €650,00 versato a titolo di acconto alla eventuale omologazione del piano del consumatore dall'Ill.mo Giudice Delegato): all'uopo, il legale di fiducia, per propria scelta scaturita dalla necessità di andare incontro alle esigenze della debitrice, dichiara di rinunciare al diritto di prededuzione e di accettare che le suddette somme siano versate al termine del pagamento degli altri debiti.

E così, riassumendo:



PIANO DI RIPARTO DEL DEBITO RESIDUO

	Creditore	Classe	Debito residuo	Esdebitazione %	Nuovo debito ¹	Nuova rata	Durata
*	O.C.C. - Dott.ssa Palumbo	Predeuz.	€6.677,59	-	€6.177,59 ²	€166,04	nr. 12 mesi ³
1.	O.C.C. - Dott.ssa Palumbo		€4.185,11 ⁴	-	€4.185,11	€104,50 €134,90 €106,90 €106,87 €31,13	nr. 1 mese ⁵ nr. 11 mesi ⁶ nr. 23 mesi ⁷ nr. 1 mese ⁸ nr. 1 mese ⁹
A.	Ag. Riscoss. "Altre Cartelle"	Privileg. Mobiliare	€300,40	-90%= - €270,30	€30,40	€30,40	nr. 1 mese ¹⁰
B.	Comune - Tributi	Privileg. Mobiliare	€3.424,87	-90%= - €3.082,37	€342,50	€31,14 €31,12	nr. 9 mesi ¹¹ nr. 2 mesi ¹²
C.	IFIS NPL	Chirogr.	€110.635,10	-90%= - €99.571,59	€11.064,00	€59,14 €62,14 €93,04 €166,04 €108,18	nr. 24 mesi ¹³ nr. 1 mese ¹⁴ nr. 59 mesi ¹⁵ nr. 24 mesi ¹⁶ nr. 1 mese ¹⁷
D.	Finit Revalue	Chirogr.	€43.800,21	-90%= - €39.420,11	€4.380,10	€73,00	nr. 60 mesi ¹⁸
Totale A+B+C+D)			€158.160,58	- €142.344,37	€15.816,70	-	120 mesi (10 anni)
*	Avv. Santoro	Rinuncia Predeuz.	€3.650,00	-	€3.000,00 ¹⁹	€57,86 €166,04 €119,46	nr. 1 mese ²⁰ nr. 17 mesi ²¹ nr. 1 mese ²²

¹ Comprensivo degli interessi applicati.

² Decurtata di €500,00 versata a titolo di acconto alla eventuale omologazione della presente proposta

³ *. Dalla 1° alla 12° rata: €166,04 x 12 = €1.992,48 (O.C.C. - Dott.ssa Palumbo)

⁴ Così come derivante dal debito complessivo (€6.677,59) decurtato dell'acconto versato (€500,00) e della somma versata in predeuzione (€166,04 x 12 = €1.992,48)

⁵ 1.1. La 13° rata: €104,50 x nr. 1 rata = €104,50 (O.C.C. - Dott.ssa Palumbo - 1)

⁶ 1.2. Dalla 14° alla 24° rata: €134,90 x nr. 11 rate = €1.483,90 (O.C.C. - Dott.ssa Palumbo - 2)

⁷ 1.3. Dalla 25° alla 47° rata: €106,90 x nr. 24 rata = €2.565,60 (O.C.C. - Dott.ssa Palumbo - 3)

⁸ 1.4. La 48° rata: €106,87 x nr. 1 rata = €106,87 (O.C.C. - Dott.ssa Palumbo - 4)

⁹ 1.5. La 49° rata: €31,13 x nr. 1 rata = €31,13 (O.C.C. - Dott.ssa Palumbo - 5)

¹⁰ A. La 13° rata: €30,40 x nr. 1 rata = €30,40 (Agenzia Riscoss. "Altre Cartelle")

¹¹ B. Dalla 13° alla 21° rata: €31,14 x nr. 9 rate = €280,26 (Comune - Tributi - 1)

¹² B.1. Dalla 22° alla 23° rata: €31,12 x nr. 2 rate = €62,24 (Comune - Tributi - 2)

¹³ C.1. Dalla 25° alla 48° rata: €59,14 x nr. 24 rate = €1.419,36 (IFIS NPL - 1)

¹⁴ C.2. La 49° rata: €62,14 x nr. 1 rata = €62,14 (IFIS NPL - 2)

¹⁵ C.3. Dalla 50° alla 108° rata: €93,04 x nr. 49 rate = €5.489,36 (IFIS NPL - 3)

¹⁶ C.4. Dalla 109° alla 132° rata: €166,04 x nr. 24 rate = €3.984,96 (IFIS NPL - 4)

¹⁷ C.5. La 133° rata: €108,18 x nr. 1 rata = €108,18 (IFIS NPL - 5)

¹⁸ D. Dalla 49° alla 108° rata: €73,00 x nr. 60 rate = €4.380,00 (Finit Revalue)

¹⁹ Decurtata di €500,00 versata a titolo di acconto alla eventuale omologazione della presente proposta

²⁰ *. La 133° rata: €57,86 x nr. 1 rata = €57,89 (Avv. Santoro - 1)

²¹ *. Dalla 133° alla 150° rata: €166,04 x nr. 17 rate = €2.822,68 (Avv. Santoro - 2)

²² *. La 151° rata: €119,46 x nr. 1 rata = €119,46 (Avv. Santoro - 3)



CRONOPROGRAMMA DI RESTITUZIONE DEL DEBITO

Creditori	Durata: nr. 11,5 anni (+ 1 anno di moratoria per i crediti in predeuzione)																											
	Predeuzione																											
nr. rate	1	2	...	11	12	13	...	21	22	23	24	25	...	47	48	49	50	...	108	109	...	132	133	134	...	150	151	
*	OCC																											
A	Ag. Riscos.																											
B	Comune Trib.																											
C	IFIS NPL																											
D	Finit Revalue																											
*	Avv. Santoro																											
Totale rata €	€166,04																											
Nr. rate parziali	12																											
	1	8	2	1	1	1	23	1	1	1	1	59	24	1	1	1	1	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	€104,50	€30,40	€134,90	€106,90	€106,97	€31,13	€59,14	€31,14	€31,12	€108,18	€73,00	€166,04	€166,04	€166,04	€166,01	€166,27	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€166,04	€119,46

Firmato Da: SANTORO MATTEO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA

4. Non è possibile effettuare un giudizio di convenienza della presente proposta rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che la sig.ra non è intestataria di alcun bene immobile e/o mobile registrato. L'unico bene immobile cui la stessa è stata proprietaria è stato alienato nel 2014 al fine di saldare parte dei debiti accumulati in costanza di matrimonio.

Alla luce di tanto, l'unica somma utile cui la sig.ra potrebbe mettere a disposizione della massa creditoria è composto dal proprio stipendio, detratto quanto occorrente per il proprio fabbisogno familiare, così come determinato in narrativa, sebbene con notevoli sacrifici.

4.1. Si rileva, inoltre, che quand'anche la sig.ra volesse tentare di saldare i propri debiti in un arco temporale più lungo rispetto ai parametri indicati dalla Legge *de qua*, ma comunque ragionevole e correlato alla capacità reddituale della debitrice nonché alla natura dei crediti stessi, in uno alla loro deteriorabilità, le somme da offrire ai creditori sarebbero poco più elevate rispetto a quelle innanzi proposte.

Ne discende come sia assolutamente non conveniente proporre soluzioni più dilazionate sia per l'irrisorietà della maggiore somma offerta ai creditori e sia, soprattutto, in funzione del particolare periodo storico che non consente programmazioni economiche nel lungo periodo.

5. Ad ogni modo, gli effetti della presente proposta di piano del consumatore -la quale vedrebbe concludersi in un tempo ragionevole di 12,5 anni comprensivo dell'anno di moratoria richiesto per il pagamento dei crediti in prededuzione- sono sottoposti alla condizione sospensiva della relativa omologazione giudiziale.

6. Fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

7. La presente proposta sarà presentata, non oltre tre giorni dalla data del deposito presso il Tribunale competente, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi nominato, ai creditori, all'Agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Tanto premesso, la debitrice proponente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

CHIEDE

alla S.V. Ill.ma del Tribunale di Foggia, affinché, visto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, la comunicazione almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto ai creditori.



STUDIO LEGALE
AVV. MATTEO SANTORO

-Civile, Lavoro, Famiglia, Recupero crediti, Esecuzioni -

Chiede, che venga accolta la domanda di esdebitazione del debitore incapiente, ex art. 14-quaterdecies della L. n. 3/2012, così come modificata dalla L. n. 176 del 18.12.2020, pubblicata in G.U. del 23.12.2020.


In caso di rigetto della domanda principale, chiede, in subordine, l'accoglimento con consequenziale omologa del piano del consumatore proposto con concessione dell'anno di moratoria al fine di poter soddisfare le ragioni dei creditori in via di prededuzione, come il credito dell'O.C.C., Dott.ssa Palumbo, e dei Professionisti che hanno assistito il debitore nella presente procedura.

Nell'ambito di ristrutturazione del proprio debito, l'istante debitore chiede la formula della transazione novativa, a saldo e stralcio di quanto dovuto e con liberazione degli altri eventuali coobbligati.

Chiede, inoltre, sin da ora che l'Ill.mo Giudice conceda un termine, qualora ritenuto necessario, per apportare integrazioni / modifiche alla proposta e produrre nuovi documenti.

Salvis iuribus

Manfredonia, 20 novembre 2021

Avv. Matteo Santoro




Proc. n. 3364/2021 V.G. Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

DECRETO DI ESDEBITAZIONE DELL'INCAPIENTE
ex art. 14 *quaterdecies* co. 8 L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di **Esdebitazione del debitore incapiente** ex art. 14 *quaterdecies* co. 8 l. n. 3/2012 (come modificato dalla l. 18/11/2020 n. 176), depositato in data 20/11/2021, iscritto a ruolo il 22/11/2022, assegnato al giudice il 24/11/2022, nell'interesse di

- letta la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Nunzia Maria Palumbo, professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012, depositata il 23/11/2021;
- ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Foggia ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012;
- considerato che la ricorrente non ha i requisiti per essere sottoposta alle procedure riservate agli imprenditori commerciali, così come la stessa durante il quinquennio precedente al deposito della domanda non ha utilizzato uno degli strumenti previsti dalla l. n. 3/2012; in particolare, non ha in precedenza beneficiato dell'esdebitazione;
- osservato che l'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012 consente al "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento*";
- rilevato che sussistono i requisiti per l'accesso al suddetto beneficio: in particolare, sussiste la condizione di sovraindebitato dell'istante, gravando sulla stessa debiti per complessivi €



158.160,58, a fronte di un reddito mensile netto complessivo di € 1.300,00 ca., che costituisce l'unica disponibilità patrimoniale della debitrice;

- questo il dettaglio della situazione debitoria:

Creditore	Residuo
Agenzia delle Entrate	300,40 €
Comune di Manfredonia	3.424,87 €
IFIS NPL S.p.A	103.434,91 €
IFIS NPL S.p.A	7.200,18 €
Finit Revalue S.p.A	15.352,05 €
Finit Revalue S.p.A	28.448,16 €
	158.160,58 €

- considerato che la ricorrente risulta priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia immobiliare che mobiliare, e che l'unico reddito è rappresentato dallo stipendio mensile;

- rilevato che il nucleo familiare dell'istante è composto dalla stessa e dal proprio figlio maggiorenne non autosufficiente (studente);

- rilevato che nella domanda introduttiva e nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. sono state descritte sia le cause dell'indebitamento e sia la diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della sua incapacità ad adempiere le obbligazioni assunte, l'insussistenza di atti impugnati dai creditori e la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. In particolare, emerge che:

* la principale causa del sovraindebitamento dell'istante risiede dall'acquisto – unitamente al proprio ex coniuge – di un rudere sito in [redacted] (Località [redacted] identificato catastalmente al Foglio [redacted], p.lla [redacted], subb. [redacted]), al prezzo di € 80.000,00, al fine di ivi risiedere e stabilire l'abitazione familiare, dopo adeguata ristrutturazione. I finanziamenti contratti con BancApulia (oggi Finit Revalue S.p.A.) e



Findomestic S.p.A. (oggi IFIS NPL S.p.A.), intestati alla sola _____ (in quanto la allora propria posizione reddituale garantiva la solvibilità dei pagamenti rispetto a quella del _____) sono occorsi per la demolizione e ricostruzione del rudere, e per l'acquisto dell'arredo interno dell'abitazione. Venuto meno, con l'insorgere della crisi coniugale, definitasi nel 2017 con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Foggia con decreto del 15.2.2018, l'apporto economico del _____, l'odierna istante ha dovuto far fronte alla debitoria, anche erariale, ricorrendo unicamente al proprio reddito e con quanto incassato dalla alienazione della casa familiare (avvenuta proprio allo scopo di estinguere la debitoria privilegiata); attualmente, la debitrice vive, unitamente al proprio figlio, in un appartamento condotto in locazione;

* la posizione debitoria della ricorrente è stata ed è aggravata dall'omesso versamento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore, da parte dell'ex coniuge _____, il quale si è reso e si rende, in gran parte, inadempiente (cfr. denunce-querelle allegate al ricorso);

* la debitrice ha compiutamente indicato l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) ed ha fornito tutti gli elementi richiesti dal comma 3, lett. d) dell'art. 14 *quaterdecies* l. 3/2012, allegando copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dichiarando di non aver compiuto negli ultimi cinque anni atti di amministrazione straordinaria del patrimonio diversi da quelli dichiarati nella domanda in esame e già noti al nominato Gestore della Crisi: se ne deduce, anzitutto, che – in considerazione delle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata – sussiste il requisito della meritevolezza in capo alla debitrice, in quanto le cause dell'indebitamento sono riconducibili all'acquisto ed alla ristrutturazione della casa familiare e l'incapacità di adempiere è derivata dal peggioramento della condizione economica conseguita alla crisi coniugale sfociata nella separazione dal coniuge, evento non prevedibile, e dalla assoluta discontinuità nel versamento dell'assegno di mantenimento stabilito per il figlio minore da parte da parte dell'ex coniuge;

* a fronte dell'indebitamento, l'odierna istante si è, in primo luogo, adoperata per saldare la morosità contratta con l'Erario, privandosi dell'abitazione -alienandola, e andando a vivere in locazione-, e soddisfacendo con il ricavato i crediti di natura privilegiata (debito verso l'erario assistito da ipoteca sull'immobile), e provvede regolarmente ad onorare le rate del piano di rientro approvato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;



* la ricorrente, sopravvenuta la condizione di incapacità di adempiere, non ha più contratto finanziamenti;

* tali elementi portano ad escludere che nella condotta della ricorrente siano ravvisabili gli elementi della colpa grave o addirittura del dolo nell'assumere l'indebitamento e nel gestirlo;

- ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies* cpv. l. 3/2012 il "*mantenimento del debitore e della sua famiglia*" è commisurato "*in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*". A fronte di ciò, secondo i suddetti parametri, la misura del mantenimento della debitrice e del proprio nucleo familiare è determinato in € 1.083,96. La somma che la debitrice potrebbe mettere a disposizione della massa dei creditori è, quindi, pari ad € 166.04 al mese, per un totale annuo di € 1.992,48. Ne consegue che l'istante potrebbe destinare ai creditori, nei quattro anni successivi al pronunciamento giudiziario, la complessiva somma di € 7.969,92, importo che risulta inferiore al limite minimo del 10% della debitoria totale (€ 158.160,58) individuato dall'art. 14 *quaterdecies* commi 1 e 2 L. n. 3/2012;

- la ricorrente è, dunque, sostanzialmente priva di qualsiasi patrimonio economicamente significativo – sia immobiliare che mobiliare – salvo il limitato reddito derivante dalla propria attività lavorativa, il cui ammontare risulta a malapena sufficiente per le spese del nucleo familiare, secondo un tenore di vita ristretto all'essenziale: in tale quadro, il complesso calcolo dell'O.C.C. riguardo l'ISEE del nucleo familiare rileverà quindi per ciascuna delle dichiarazioni annuali disposte per il futuro, mentre in questa fase ad assumere valore determinante è il mero riscontro – allo stato positivamente acquisito – che il soggetto sovraindebitato non abbia alcuna utilità da offrire ai propri creditori (all'attualità e secondo una previsione attendibile per il prossimo quadriennio), quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente (art. 14 *quaterdecies*) rispetto all'ordinaria liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art. 14 ter. L. 3/2012), pur prevalentemente ammessa anche in presenza di soli flussi finanziari;

- preso atto della attestazione di veridicità resa dal Gestore della Crisi in ordine ai dati esposti nel ricorso per esdebitazione, nonché della mancanza di atti in di atti in frode e dell'assenza



di dolo o colpa grave nella progressiva formazione dello stato di indebitamento, secondo quanto attestato dall'O.C.C. nei confronti della debitrice;

- ritenuto, pertanto, che la domanda di esdebitazione, proposta in via principale, possa essere accolta;

visto l'art. 14 *quaterdecies* della l. n. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara definitivamente inesigibili nei confronti di
, i debiti anteriori alla data del deposito del ricorso (20/11/2021, iscritto a ruolo il 22/11/2022), con cessazione dalla data odierna dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

DISPONE

che entro il 30 novembre di ciascuno dei prossimi quattro anni la ricorrente depositi una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale ed occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata del Gestore della Crisi, con riserva di disporre la comparizione per acquisire ulteriori informazioni o dettare i provvedimenti conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "*utilità rilevanti*" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo della suddetta sovraindebitata di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i quattro anni dal presente provvedimento;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato – a cura del Gestore, ai sensi dell'art. 14 *quaterdecies*, comma 8, l. 3/2012 – alla debitrice ed a tutti i creditori, a mezzo PEC, con avviso che i medesimi possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione, con atto da trasmettere al Gestore della Crisi o da depositare presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Foggia, Viale I Maggio;

DISPONE

che all'esito di tale adempimento, l'O.C.C. depositi con sollecitudine nel fascicolo telematico la documentazione dell'avvenuta comunicazione e della relativa data di conoscenza da parte dei destinatari, riservandosi di disporre eventuale successiva udienza di comparizione, qualora vi siano opposizioni di uno o più creditori tempestivamente presentate;



DISPONE

che, fino al momento in cui il presente decreto non diverrà irrevocabile, in riferimento ai crediti di cui al capo I del presente dispositivo, non possono comunque – a pena di nullità – essere iniziate o proseguite azioni esecutive, né darsi corso a sequestri conservativi, né acquisire titoli di prelazione;

DISPONE

la pubblicazione della proposta e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Foggia a cura della Cancelleria.

Si comunichi a parte ricorrente ed all'O.C.C. dott.ssa Nunzia Maria Palumbo.

Foggia, 21/11/2022.

Il Giudice delegato
dott.ssa Caterina Lazzara